

Allegato "Y" all'atto Dr.Gianfranco Manfredi, notaio in Cantù, Rep.27618/18886 --

-----**STATUTO "TUTTI INSIEME CANTU' S.R.L."**-----

-----DENOMINAZIONE,SEDE,OGGETTOEDURATA-----

-----**Articolo 1) Denominazione**-----

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:-----

-----**"TUTTI INSIEME CANTÙ S.R.L."**-----

-----**Articolo 2) Sede**-----

2.1 La società ha sede in Cantù, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione al Codice Civile.-----

2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.-----

2.3 La sede sociale non può essere trasferita al di fuori del territorio del Comune di Cantù.-----

-----**Articolo 3) Oggetto**-----

3.1 La società ha per oggetto lo sfruttamento commerciale in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità di modelli, disegni, segni distintivi ed emblemi, propri o in licenza d'uso, nonché l'organizzazione di viaggi, anche in relazione ad eventi sportivi e culturali.-----

Le predette attività possono essere svolte dalla Società sia direttamente sia tramite la partecipazione in altre società, anche di tipo sportivo professionistico.---

3.2 Allo scopo di conseguire l'oggetto sociale la società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari a ciò necessarie, nonché compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale all'oggetto sociale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, ivi comprese la prestazione di fidejussioni, avalli ed ipoteche ed ogni altra garanzia reale.-----

-----**Articolo 4) Durata**-----

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).-----

-----CAPITALEE PARTECIPAZIONI-----

-----**Articolo 5) Capitale**-----

5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 5.070,00 (cinquemilasettanta).-----

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato mediante offerta di nuove partecipazioni a terzi, fermo in tal caso il diritto di recesso di cui all'art.2481-bis, comma 1, del Codice Civile.-----

-----**Articolo 6) Conferimenti e finanziamenti**-----

6.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.-----

Tuttavia, fino a quando il capitale sociale sarà inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila) i conferimenti devono essere fatti esclusivamente in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione.-----

6.2 I soci possono finanziare spontaneamente la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o ad altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salvo quanto disposto dall'art.2467 del Codice Civile. Si conviene che sui finanziamenti e sulle somme versate dai soci alla società, non decorrerà, se non diversamente disposto dall'assemblea, interesse alcuno.-----

6.3 Ciascun socio è altresì obbligato ad effettuare all'inizio di ogni esercizio sociale un versamento a fondo perduto (e, dunque, senza diritto al rimborso) nella mi-

sura pari ad Euro 10,00 (dieci) per ogni singolo Euro di cui si compone la propria partecipazione a tale data. -----

6.4 La società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito, alle condizioni ed nei limiti previsti dalla legge. -----

---- **Articolo 7) Trasferimento inter vivos delle partecipazioni sociali** ----

7.1 Le partecipazioni sociali sono liberamente divisibili e trasferibili per atti inter vivos, nei limiti di quanto segue. -----

7.2 L'alienazione, a titolo oneroso o gratuito, della piena proprietà delle partecipazioni sociali a soggetti diversi dai soci fondatori è consentita solamente nel caso in cui l'acquirente dichiari espressamente di prestare consenso all'obbligo previsto dal paragrafo 6.3 del presente statuto, tramite dichiarazione scritta da comunicarsi con qualsiasi mezzo all'organo amministrativo. -----

7.3 Non è consentita l'alienazione, a titolo oneroso o gratuito, della piena proprietà delle partecipazioni sociali, qualora, in forza di essa, l'acquirente risulterebbe titolare di una partecipazione di valore nominale superiore al 5% del capitale sociale. -----

7.4 Non è consentita la costituzione in pegno e in usufrutto delle partecipazioni sociali, né la loro intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche e integrazioni. -----

7.5 I trasferimenti e gli atti in violazione delle presenti disposizioni sono inefficaci nei confronti della società. -----

---- **Articolo 8) Trasferimento mortis causa delle partecipazioni sociali** ----

8.1 Le partecipazioni sociali sono trasferibili per causa di morte. -----

8.2 Il trasferimento mortis causa delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento in cui il trasferimento risulti iscritto presso il competente Registro delle Imprese unitamente alla documentazione di cui all'art.2470, comma 2, ultimo periodo, del Codice Civile. -----

----- **Articolo 9) Recesso dei soci** -----

9.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. --

9.2 Il recesso viene esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla società. -----

9.3 La spedizione della raccomandata deve avvenire, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti: (a) dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che ne è causa; ovvero, (b) dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza della causa di recesso, se la specifica causa non consiste in una deliberazione. -----

9.4 Ai soci compete inoltre il diritto di recesso dalla società qualora non intendano effettuare il versamento a fondo perduto previsto al paragrafo 6.3 che precede. -----

Tale diritto di recesso potrà essere esercitato solo dopo tre anni dalla data di iscrizione della società al Registro delle Imprese, con un preavviso da inviare alla società stessa, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della data (coincidente con l'inizio di ogni esercizio sociale) in cui sorge l'obbligo di effettuare il versamento in parola. -----

9.5 Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo che precede, non vi sono altre cause convenzionali di recesso dei soci. -----

---- **Articolo 10) Soglia massima di partecipazione al capitale sociale** ----

10.1 Nessun socio può essere titolare di una partecipazione sociale di valore nominale superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale. -----

10.2 Salvo quanto previsto al precedente paragrafo 7.3 in caso superamento, per qualsiasi causa, della soglia di partecipazione di cui al paragrafo 10.1 il drit-

to di voto del socio sarà in ogni caso contenuto nei limiti del 5% (cinque per cento).

#### **Articolo 11) Esclusione**

11.1 Può essere escluso per giusta causa il socio che non adempia all'obbligo previsto al paragrafo 6.3 che precede.

Per l'esclusione di un socio è necessaria la decisione assunta dai soci secondo quanto previsto dagli articoli che seguono. Alle decisioni o deliberazioni aventi tale oggetto non può partecipare il socio di cui si discute l'esclusione.

L'esclusione potrà essere decisa dai soci decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del socio moroso della diffida ad adempiere, effettuata a cura degli amministratori a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al domicilio del socio moroso stesso.

La liquidazione della somma spettante al socio escluso verrà effettuata in conformità a quanto previsto dalla legge in materia di recesso, restando inteso che la società non potrà procedere alla riduzione del proprio capitale.

Qualora la società sia composta di due soci si applica l'ultimo comma dell'art.2287 del Codice Civile.

#### **ASSEMBLEAEDECISIONIDEISOCI**

#### **Articolo 12) Convocazione**

12.1 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo.

12.2 La convocazione dell'assemblea viene effettuata con lettera raccomandata inviata agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel Registro delle Imprese e comunque comunicati alla società, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

12.3 L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

12.4 Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.

#### **Articolo 13) Intervento e voto**

13.1 Hanno diritto ad intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese. Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare, anche da un non socio, purché con delega rilasciata per iscritto.

13.2 L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

13.3 Salvo quanto stabilito al paragrafo 10.2, il diritto di voto spetta ai soci nella misura prevista dalla legge.

#### **Articolo 14) Presidente e verbalizzazione**

14.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una

persona designata dall'assemblea stessa. -----

14.2 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente. -----

14.3 Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria. -----

#### ----- **Articolo 15) Consultazione scritta e consenso per iscritto** -----

15.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; (b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere; (c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; (d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'art.2479 del Codice Civile, di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare. -----

#### ----- **Articolo 16) Maggioranze** -----

16.1 Salvo quanto previsto al successivo paragrafo 16.2, le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci sono assunte con le maggioranze previste dalla legge. -----

16.2 Devono essere assunte con il voto favorevole del 90% (novanta per cento) del capitale sociale: -----

a) le delibere assembleari aventi ad oggetto la modifica o la soppressione dei paragrafi 6.3 e 25.1 del presente statuto, nonché la distribuzione ai soci della riserva statutaria costituita a mente del successivo paragrafo 25.1; -----

b) le delibere assembleari o le decisioni dei soci aventi ad oggetto la distribuzione ai soci delle riserve di patrimonio netto costituite a fronte dei versamenti di cui al precedente paragrafo 6.3; -----

c) le delibere assembleari o le decisioni assembleari aventi ad oggetto la revoca dell'organo amministrativo. -----

#### ----- AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO -----

#### ----- **Articolo 17) Amministratori** -----

17.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina: (a) da un amministratore unico; (b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri; (c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti. -----

17.2 Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione. -----

17.3 Per organo amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'amministratore unico, il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme degli amministratori disgiunti o congiunti. -----

17.4 L'organo amministrativo ha facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti. -----

#### ----- **Articolo 18) Disposizioni comuni agli amministratori** -----

18.1 Gli amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili e sono assog-

gettati al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile. -----

18.2 Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato, sino a revoca o dimissioni. -----

18.3 Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. -----

18.4 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. -----

18.5 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. -----

18.6 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina. -----

#### ----- **Articolo 19) Amministratore unico** -----

19.1 All'amministratore unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge ovvero quanto stabilito dall'assemblea in sede di nomina. -----

#### ----- **Articolo 20) Consiglio di amministrazione** -----

20.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. -----

20.2 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. -----

20.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. -----

20.4 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. -----

20.5 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera. -----

20.6 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti dell'organo di controllo, se nominato. -----

20.7 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

20.8 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta s'intende approvata se consta il voto favorevole del presidente. -----

Tuttavia, qualora il consiglio sia composto da due soli membri, in caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. -----

20.9 Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. -----

20.10 Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, da parte della maggioranza degli amministratori in carica; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale. -----

20.11 Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, ovvero quanto stabilito dall'assemblea in sede di nomina. -----

20.12 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo. -----

20.13 Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di funzionamento del consiglio di amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili. -----

#### ----- **Articolo 21) Amministratori disgiunti o congiunti** -----

21.1 In caso di nomina di più amministratori senza formazione di un consiglio di amministrazione, ad essi spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge. -----

21.2 La decisione di nomina stabilisce se detti poteri spettano, in tutto o in parte, in via disgiunta, in via congiunta tra tutti, in via congiunta tra due o più amministratori, a maggioranza o in altro modo. -----

21.3 Ove dalla decisione di nomina non risulti se il potere di compiere una determinata tipologia di atti spetta agli amministratori in via disgiunta, in via congiunta o in altro modo, si deve intendere che esso spetti a tutti gli amministratori in via congiunta. -----

21.4 Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società. -----

21.5 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, sull'opposizione decidono tutti gli amministratori, a maggioranza. -----

#### ----- **Articolo 22) Rappresentanza** -----

22.1 La rappresentanza della società spetta, a seconda dei casi: (a) all'amministratore unico; (b) al presidente del consiglio di amministrazione, ai singoli consiglieri delegati, se nominati, ed al presidente del comitato esecutivo, se nominato; (c) agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, secondo le medesime modalità con cui sono stati attribuiti i poteri di amministrazione. -----

22.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. -----

----- **Articolo 23) Organo di controllo e revisione legale dei conti** -----

23.1 Nei casi previsti dalla legge o qualora i soci lo ritengano opportuno, viene nominato con decisione dei soci un sindaco che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro. -----

Qualora sia deciso dai soci, l'organo di controllo è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti (tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro), i quali costituiscono il collegio sindacale. -----

I soci, con la decisione di nomina, provvedono altresì alla determinazione del compenso spettante al sindaco od ai sindaci effettivi e, nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, alla designazione del presidente. -----

Nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo sia obbligatoria per legge, il sindaco o i sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili. -----

23.2 L'organo di controllo ha le funzioni previste dall'art.2403 del Codice Civile ed i suoi poteri sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 del Codice Civile.

23.3 La revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco o dal collegio sindacale, se nominati. -----

Quando richiesto dalla legge o deciso dai soci e comunque secondo la normativa vigente, la revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro. -----

I soci possono in ogni momento attribuire la revisione legale dei conti all'organo di controllo (monocratico o collegiale), ad un revisore legale od a una società di revisione, purchè la relativa decisione non determini la revoca dell'incarico al soggetto che, al momento della decisione stessa, era incaricato della suddetta funzione. -----

----- BILANCIO-UTILI-SCIoglimento -----

----- **Articolo 24) Esercizi sociali e bilancio** -----

24.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 30 (trenta) giugno di ogni anno. -----

24.2 Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge. -----

24.3 Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.2364, comma 2, del Codice Civile. -----

----- **Articolo 25) Utili e dividendi** -----

25.1 Atteso che la società ha un capitale inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila), una quota non inferiore ad 1/5 (un quinto) degli utili di esercizio deve essere accantonata in una apposita riserva fino a quando la somma di tale riserva e del capitale sociale avrà raggiunto l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila). Tale riserva potrà essere utilizzata solo per essere imputata al capitale sociale o per ricoprire eventuali perdite. Qualora, per qualsiasi motivo, l'importo di detta riserva diminuisca, essa dovrà essere reintegrata fino a quando la somma della stessa e del capitale sociale avrà raggiunto l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila). -----

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il 15% (quindici per cento) degli utili risultanti dal bilancio d'esercizio regolarmente approvato, dedotta la quota destinata a riserva legale ai sensi dell'art.2430 del Codice Civile, deve essere accantonato in un'apposita riserva. -----

25.2 Gli utili residui possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso. -----

----- **Articolo 26) Scioglimento** -----

26.1 In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge. ---

----- CONTROVERSIE -----

----- **Articolo 27) Clausola compromissoria** -----

27.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle, relative alla validità delle delibere Assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la Società, da o contro gli Amministratori, da o contro i Sindaci, da o contro i liquidatori saranno risolte - nei limiti consentiti dalla legge - secondo il regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati dalla Camera Arbitrale. -----

27.2 L'Arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto. E' espressamente ammessa l'impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. -----

27.3 La presente clausola compromissoria è vincolante per la Società e per tutti i Soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti. -----

Firmato Angelo Passeri - Elena Porro - Fabio Falaschi - Carlo Peruzzo - Paolo Malagoli - Alessandro Lettieri - Federico Bruni - Emilio Cornelio - Paolo Nava - Claudio Vassallo - Fabrizio Della Fiori - Andrea Mauri - Claudio Bizzozero - Mattia Paganoni - Matteo Radice - Roberto Allievi - Gianfranco Manfredi, notaio -----

----- @. @. @ -----